

**COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA -
DELIBERAZIONE 28 dicembre 2005, n. 15267:
Determinazione, ai sensi dell'articolo 40 della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, dei soggetti
tenuti alla contribuzione per l'esercizio 2006.**

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 11 febbraio 2006)

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come da ultimo modificato dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, in cui e' previsto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza;

Viste le proprie delibere n. 14.855 e n. 14.856 del 30 dicembre 2004 recanti la determinazione, ai sensi del citato art. 40, rispettivamente dei soggetti tenuti a contribuzione per l'esercizio 2005 e della misura della contribuzione per il medesimo esercizio;

Attesa la necessita' di determinare, per l'esercizio 2006, i soggetti tenuti alla contribuzione;

Delibera:

Art. 1.

Soggetti tenuti alla contribuzione

1. Sono tenuti a versare alla Consob, per l'esercizio 2006, un contributo denominato «contributo di vigilanza»:

a) le societa' di intermediazione mobiliare iscritte, alla data del 2 gennaio 2006, nell'albo, di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, ivi comprese quelle iscritte nella sezione speciale dello stesso albo prevista dall'art. 60, comma 4, del decreto legislativo n. 415/1996;

b) le banche italiane autorizzate, alla data del 2 gennaio 2006, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e quelle di cui all'art. 200, comma 4, dello stesso decreto;

c) le societa' di gestione del risparmio che alla data del 2 gennaio 2006 abbiano esperito con esito positivo le procedure previste dalle disposizioni adottate dalla Banca d'Italia in attuazione dell'art. 34, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998 per la prestazione del servizio di gestione individuale di portafogli di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettera d), dello stesso decreto;

d) gli intermediari finanziari iscritti, alla data del 2 gennaio 2006, nell'elenco speciale di cui all'art. 107, comma 1, del decreto legislativo n. 385/1993 autorizzati, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998, a prestare i servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere a) e c), dello stesso decreto legislativo n. 58/1998;

e) gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale di cui all'art. 201, comma 6, del decreto legislativo n. 58/1998 alla data del 2 gennaio 2006 e quelli iscritti alla stessa data nel ruolo speciale di cui al comma 5 del medesimo art. 201;

f) le societa' di gestione del risparmio iscritte nell'albo di cui all'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, le

societa' di investimento a capitale variabile iscritte nell'albo di cui all'art. 44, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 58/1998, gli organismi di investimento collettivo soggetti all'applicazione dell'art. 42, commi 1 e 5, del medesimo decreto legislativo n. 58/1998 ed i soggetti istitutori di fondi pensione aperti di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 124/1993 che offrono al pubblico le loro quote o azioni a seguito del deposito di un prospetto informativo;

g) i promotori finanziari iscritti, alla data del 2 gennaio 2006, nell'albo di cui all'art. 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998;

h) la Borsa Italiana S.p.a.;

i) la TLX S.p.a.;

l) la MTS S.p.a.;

m) la Monte Titoli S.p.a.;

n) la Cassa di compensazione e Garanzia S.p.a.;

o) gli organizzatori di scambi organizzati, iscritti nell'elenco pubblicato ai sensi del punto 8 della comunicazione adottata con delibera n. 14.035 del 17 aprile 2003 in corso di validita' alla data del 2 gennaio 2006;

p) i soggetti - diversi dallo Stato italiano, dagli enti locali, dagli Stati esteri e dagli Organismi internazionali a carattere pubblico - emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati nazionali alla data del 2 gennaio 2006;

q) gli emittenti azioni o obbligazioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, soggetti alla vigilanza della Consob iscritti nell'elenco pubblicato ai sensi dell'art. 108, comma 2, del regolamento Consob n. 11.971/99 in corso di validita' alla data del 2 gennaio 2006;

r) gli offerenti, diversi da quelli di cui alla precedente lettera f), che alla data del 2 gennaio 2006, avendo concluso una sollecitazione all'investimento ovvero un'offerta pubblica di acquisto o scambio nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2005 ed il 1° gennaio 2006, sono sottoposti all'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 97, comma 1, lettera b), o 103, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 58/1998;

s) le societa' di revisione iscritte, alla data del 2 gennaio 2006, nell'albo di cui all'art. 161, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento verra' pubblicato, oltre che nel Bollettino della Consob, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, 28 dicembre 2005

Il presidente:

Cardia

Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gazzetta Ufficiale italiana - Consultazione gratuita on-line.

Ricordiamo che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.